

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO DI NAM S.P.A.**

INDICE

PREMESSA

INTRODUZIONE

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001
2. I REATI
3. INTERESSE E VANTAGGIO
4. I SOGGETTI
5. LE CONDOTTE ESIMENTI
6. REGIME SANZIONATORIO

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

7. LE LINEE GUIDA EMANATE DALL'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA
8. IL PROCESSO DI REDAZIONE DEL MODELLO
9. DESTINATARI
10. FINALITA' DEL MODELLO
11. ADOZIONE DEL MODELLO
12. FORMAZIONE E INFORMAZIONE
13. INFORMAZIONE A SOGGETTI TERZI

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

14. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
15. REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
16. INELEGGIBILITA' E DECADENZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
17. REGOLE DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO
18. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
19. REPORTING AGLI ORGANI SOCIETARI
20. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
21. IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

SISTEMA DISCIPLINARE

22. SISTEMA DISCIPLINARE

PARTE SPECIALE



PREMESSA

NAM SPA, nata nel 2019 dall'iniziativa imprenditoriale di un gruppo di professionisti con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle Risorse Umane, è un' Agenzia per il Lavoro italiana che opera su tutto il territorio nazionale mediante una rete di filiali tramite le quali fornisce servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro, ossia: somministrazione di lavoro; ricerca e selezione del personale; intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro e supporto alla ricollocazione professionale.

NAM, nello svolgimento di ogni sua attività, reputa valori quali: l'onestà, il rispetto della persona e la valorizzazione del personale principi indispensabili per perseguire condizioni di correttezza e di trasparenza nella gestione del proprio business.

Al fine di garantire questi valori NAM si è dotata, fin da subito, di un codice etico perché il suo obiettivo è ESSERE UNA SOCIETÀ ETICA, che opera nel rispetto:

- dei legittimi interessi di tutte le categorie dei soggetti interessati;
- dei principi di equità e buona fede nella gestione del rapporto di lavoro;
- delle norme sulla sicurezza dei lavoratori;
- delle leggi e delle disposizioni regolamentari applicabili ai suoi diversi campi di attività.

“L'orientamento etico dell'agire”, secondo NAM, deve necessariamente presentarsi come una realtà di facile comprensione, ragione per cui ha deciso di costituire un codice etico volutamente semplice e chiaro, così che tutti possano comprendere senza difficoltà i principi a cui quotidianamente si ispira.

NAM, inoltre, in un'ottica di miglioramento della propria struttura organizzativa ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo atto a contrastare il rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs n. 231/2001 e successive modifiche. Tale decisione è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, al di là delle prescrizioni del decreto legislativo summenzionato che lo indicano come elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nell'interesse di NAM, affinché nell'espletamento delle proprie attività agiscano nel rispetto delle regole di comportamento-presidi di controllo descritti in questo documento adottando condotte corrette e lineari e instaurando rapporti di affari secondo integrità e lealtà e in assenza di conflitto tra interessi aziendali e personali.

NAM, infatti, consapevole dell'importanza di adottare ed efficacemente attuare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche il “Modello”) si impegna a:

- garantire la diffusione del Modello nonché ad assicurare la conoscenza tempestiva circa aggiornamenti e modifiche apportate al medesimo in tutta l'organizzazione;
- fornire un adeguato sostegno formativo e informativo circa i contenuti del Modello (mettendo a disposizione il necessario supporto in caso di dubbi di interpretazione del medesimo);
- garantire l'assenza di forme di ritorsione nei confronti di coloro i quali segnalino violazioni alle regole del Modello;
- considerare il Modello parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2104 e seguenti del Codice Civile;
- adottare provvedimenti disciplinari equi e commisurati al tipo di violazione del Modello e garantire di applicarli indistintamente a tutte le categorie di destinatari avendo a riferimento le disposizioni di legge, di contratto e di normative interne vigenti nella giurisdizione in cui opera;
- attivare, attraverso l'Organismo di Vigilanza, verifiche atte ad accertare il rispetto delle regole del Modello, il suo funzionamento e le esigenze di aggiornamento in relazione a mutate condizioni aziendali o normative.

NAM S.p.A. si impegna altresì a:

- adeguare i contenuti del Modello all'evoluzione normativa;
- svolgere le opportune verifiche in presenza di notizie di violazioni delle regole dettate dal Modello;
- applicare le sanzioni previste in caso di accertata violazione;
- operare affinché il personale comprenda l'importanza di rispettare i principi, le procedure ed altre regole contenute nel Modello.

In questa prospettiva di miglioramento della propria struttura organizzativa, recentemente NAM ha conseguito la certificazione del proprio "Sistema di Gestione della Qualità". Tale certificazione permette di controllare-aggiornare sia il contesto aziendale in cui si opera sia le esigenze e le aspettative delle parti interessate nonché consente di perseguire un approccio volto ad assicurare un utilizzo efficiente delle risorse, un processo decisionale basato sui fatti e un'attenzione focalizzata sulla soddisfazione del cliente e del lavoratore (così come sulle esigenze ed aspettative di altre parti interessate pertinenti).

Indice delle Revisioni

		APPROVAZIONE CDA	DATA VALIDITA'
	PRIMA EMISSIONE	19/09/2022	19/09/2022
INDICE DI REVISIONE	MODIFICHE INTRODOTTE		

INTRODUZIONE

NAM S.P.A. (di seguito la “Società”) sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza, trasparenza ed eticità nello svolgimento delle proprie attività aziendali, ha ritenuto necessario adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 (di seguito “Decreto” o “Decreto 231”).

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il “Modello”) è un insieme di regole, procedure e modalità operative che mirano a contrastare il rischio di commissione dei reati espressamente previsti dal Decreto 231 (di seguito i “Reati”) che possono dare luogo alla responsabilità penale-amministrativa della Società.

Il Modello della Società è composto da:

- **PARTE GENERALE** la quale illustra: i principali dettami del Decreto; descrive gli aspetti cardine del Modello; definisce requisiti, funzioni, poteri e attività dell’Organismo di Vigilanza e delinea la struttura del sistema disciplinare;
- **PARTE SPECIALE** costituita da un insieme di Protocolli i quali individuano: le attività nel cui ambito possono essere commessi Reati; le funzioni aziendali che astrattamente potrebbero commettere i Reati e le regole di comportamento- presidi di controllo volte a contrastare il rischio di commissione dei Reati.

Parte Generale

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*.

Con l’emanazione del Decreto 231 è stata introdotta nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito per brevità *“Ente”*).

La responsabilità dell’Ente sussiste esclusivamente qualora ricorrano le seguenti condizioni (la cui analisi sarà oggetto di trattazione dei successivi paragrafi), segnatamente:

- venga commesso uno dei Reati previsti dal Decreto 231;
- il Reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente;
- il Reato sia stato commesso da Soggetti Apicali o da Soggetti Sottoposti

Giova qui ricordare che la responsabilità dell’Ente è del tutto autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso *“materialmente”* il reato. Ai sensi dell’art. 8 del Decreto 231, infatti, l’Ente può essere ritenuto responsabile anche se l’autore materiale del reato non è imputabile o non è stato individuato.

2. I REATI

La responsabilità a carico dell’Ente sussiste solo qualora siano stati commessi i reati espressamente e tassativamente richiamati dal Decreto:

Tali fattispecie di reato (c.d. reati presupposto) possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

1. *“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell’Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”* (art. 24)
2. *“Delitti informatici e trattamento illecito di dati”* (art. 24 bis);
3. *“Delitti di criminalità organizzata”* (art. 24 ter);
4. *“Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d’ufficio”* (art. 25);

5. *“Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”* (art. 25 bis);
6. *“Delitti contro l’industria e il commercio”* (art. 25-bis.1);
7. *“Reati societari”* (art. 25 ter);
8. *“Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”* (art. 25 quater);
9. *“Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”* (art. 25-quater.1);
10. *“Delitti contro la personalità individuale”* (art. 25 quinquies);
11. *“Abusi di mercato”* (art. 25 sexies);
12. *“Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”* (art. 25 septies);
13. *“Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio”* (art. 25 octies);
14. *“Delitti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti (25-octies.1)”*
15. *“Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”* (art. 25 nonies);
- 16 *“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”* (art. 25 decies);
17. *“Reati ambientali”* (art. 25 undecies);
18. *“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”* (art. 25 duodecies);
19. *“Reati di razzismo e xenofobia”* (art. 25-terdecies)
20. *“Frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”* (art. 25-quaterdecies);
21. *“Reati tributari”* (art. 25-quinquiesdecies);
22. *“Reati di contrabbando”* (art. 25-sexiesdecies);
23. *“Delitti contro il patrimonio culturale”* (art. 25-septiesdecies)
24. *“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”* (art. 25-duodevicies)
25. *“Reati transnazionali”* (art. 10 della Legge 146/2006).

L’elenco delle suddette categorie di reato è stato di volta in volta ampliato dal legislatore nazionale nel tempo e resta assai concreta l’ipotesi di ulteriori integrazioni.

3. INTERESSE E VANTAGGIO

Affinché l'Ente possa essere chiamato a rispondere ai sensi del Decreto 231 occorre che uno o più dei reati di cui al Paragrafo 2 siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso (si tratta di condizioni alternative e non complementari, essendo sufficiente che se ne verifichi anche una sola tra di esse).

Nello specifico, si intende per:

INTERESSE *l'intento* di favorire l'ente affinché consegua un'utilità (di qualsiasi genere e natura) indipendentemente dal fatto che:

- l'interesse sia stato poi realmente conseguito;
- la persona fisica autrice del reato sia stata effettivamente consapevole di conseguire l'interesse dell'Ente attraverso la propria condotta;
- l'interesse della persona fisica autrice del reato coincida o meno con quello dell'Ente.

VANTAGGIO conseguimento effettivo dell'utilità da parte dell'Ente (indipendentemente dal fatto che il vantaggio sia la conseguenza voluta e preventivata da parte della persona fisica autrice del reato).

4. I SOGGETTI

L'Ente è responsabile per i reati (di cui al Paragrafo 2) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da Soggetti Apicali o Soggetti sottoposti.

L'art. 5 comma 1 lettera a) e b) del Decreto 231 definisce:

SOGGETTI APICALI le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (a titolo esemplificativo gli amministratori, ivi inclusi gli amministratori di fatto; i direttori generali; i dipendenti con funzioni direttive; tutti coloro che, indipendentemente dalla carica ricoperta "esercitano di fatto la gestione e il controllo dell'ente")

SOGGETTI SOTTOPOSTI le persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali (a titolo esemplificativo: tutti coloro che siano legati all'azienda da vincolo di subordinazione; i lavoratori autonomi che siano sottoposti a poteri di indirizzo o controllo di un Soggetto Apicale, quali ad esempio gli agenti; i fornitori ed i consulenti che siano sottoposti a poteri di indirizzo o controllo di un Soggetto Apicale)

Per espressa previsione dell'art. 5 comma 2 del Decreto 231 l'ente non sarà mai responsabile se i predetti soggetti hanno commesso uno o più dei reati di cui al paragrafo 2 nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

5. LE CONDOTTE ESIMENTI

Gli articoli 6 e 7 del Decreto 231, prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i Reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali, sia da Soggetti Sottoposti.

In particolare, nel caso di Reati commessi da Soggetti Apicali, l'articolo 6 del Decreto 231 prevede l'esclusione della responsabilità dell'Ente qualora lo stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente (ossia l'Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza (o di chi ne fa le veci).

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'Ente è responsabile se la commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire il Reato della specie di quello verificatosi.

L'esonero della responsabilità dell'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutti i protocolli ed i controlli necessari a limitare il rischio di commissione dei reati presupposto. In particolare, con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente, all'articolo 6, comma 2, le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello stesso:

- a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi Reati;
- b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
- c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- d) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- e) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La caratteristica dell'effettività del Modello è, inoltre, legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7, comma 4, del Decreto, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- b) un sistema disciplinare dotato di adeguato potere deterrente e volto a contrastare eventuali violazioni del Modello.

6. REGIME SANZIONATORIO

In caso di condanna ai sensi del Decreto 231, l'Ente può incorrere in una o più tra le seguenti sanzioni:

- (A.) sanzioni amministrative pecuniarie;
- (B.) sanzioni interdittive;
- (C.) confisca del prezzo o del profitto del reato;
- (D.) pubblicazione della sentenza.

(A.) La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, costituisce la sanzione "di base" di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di "apprezzamento". Ciò permette un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. Tale importo è fissato "sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione" (articoli 10 e 11, comma 2 del Decreto).

(B.) Le sanzioni interdittive, di seguito elencate, si applicano solo in relazione ai Reati per i quali sono espressamente previste, segnatamente le sanzioni interdittive sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, "tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso" (art. 14 del Decreto 231).

(C.) Ai sensi dell'articolo 19 del Decreto 231, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca, anche per equivalente, del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

(D.) La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente e a spese dell'Ente.

**IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO**

7. LE LINEE GUIDA EMANATE DALL'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto 231 il quale sancisce espressamente che *“i Modelli di organizzazione di gestione e controllo possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia”*, la Società per la predisposizione del presente documento oltre alle prescrizioni del Decreto 231, si è ispirata alle *“Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001”* redatte da Confindustria il 7 marzo 2022 (e successive modifiche e integrazioni).

8. IL PROCESSO DI REDAZIONE DEL MODELLO

La Società, nel rispetto di quanto raccomandato dalle Linee Guida di Confindustria, ha predisposto un Modello che possa definirsi *“su misura”* rispetto alla realtà aziendale in essere, avendo considerato fattori quali:

- LE ATTIVITA' ESPLETATE DALLA SOCIETA', ossia:

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO, consistente nell'attività di fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine

INTERMEDIAZIONE consistente nell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati

RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE, consistente nell'attività di consulenza finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, mediante l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima

SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE, consistente nell'attività di ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività;

- STRUTTURA INTERNA DELLA SOCIETÀ (Organigramma)
- NUMERO DI FILIALI ESISTENTI.

Nello specifico per l'elaborazione del Modello si è proceduto:

- A. ad un'analisi del contesto aziendale, in particolar modo sono stati analizzati, a mero titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:
 - il settore di appartenenza;
 - l'assetto organizzativo;
 - la gestione dei rapporti con la clientela;
 - la gestione dei rapporti con i lavoratori;

- la gestione dei rapporti con soggetti terzi;
- le modalità di erogazione dei servizi;
- le prassi e le procedure formalizzate dalla Società per lo svolgimento delle attività aziendali.

B. alla conduzione di interviste nei confronti delle principali funzioni societarie aventi l'intento di individuare le potenziali attività aziendali (attività a rischio reato) "maggiormente esposte" alla commissione dei reati previsti dal Decreto 231;

C. all'esame della documentazione fornita dalla Società.

Alla luce dei risultati delle attività sopra elencate (c.d. Risk Assessment), si è proceduto alla stesura di appositi protocolli (che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Modello, i quali sono raccolti e riportati nella Parte Speciale) nei quali sono stati individuati:

- i reati che possono essere fonte della responsabilità amministrativa della Società;
- le attività c.d. "sensibili", ovvero quelle attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei Reati di cui al punto a);
- le funzioni aziendali coinvolte nell'esecuzione di tali attività "sensibili" e che, astrattamente, potrebbero commettere i Reati di cui al punto a);
- regole di comportamento e presidi di controllo volti a disciplinare l'espletamento delle attività aziendali al fine di contrastare il rischio di commissione dei Reati.

9. DESTINATARI

La Società ritiene necessaria l'osservanza del Modello da parte di tutti coloro i quali operano per la Società ossia:

- gli Amministratori e a tutti coloro che rivestono nella Società funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, ovvero gestione e controllo, anche di fatto;
- personale dipendente che svolge le proprie mansioni all'interno della Società;
- lavoratori somministrati (nell'ipotesi in cui la modalità contrattuale dell'erogazione del servizio di fornitura delle risorse concordata con il cliente consiste nel contratto di somministrazione);
- eventuali mandatari, procuratori, agenti, *outsourcers*;
- tutti i terzi che agiscono per conto della Società nell'ambito delle attività a rischio di commissione di un reato ex Decreto 231

10. FINALITA' DEL MODELLO

Il Modello si propone come finalità di:

- predisporre un sistema aziendale di prevenzione, presidio e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati connessi alle attività aziendali;
- informare i Destinatari che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ivi compresa la risoluzione del rapporto contrattuale;
- informare che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto questi (anche nel caso in cui la Società fosse solo apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici ai quali la medesima intende attenersi;
- consentire l'esenzione della responsabilità amministrativa della Società in caso di commissione di reati previsti dal Decreto 231;

11. ADOZIONE DEL MODELLO

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a) del Decreto 231, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono atti di competenza e di emanazione dell'organo dirigente.

Pertanto, l'adozione del presente Modello è demandata alla competenza dell'organo dirigente e in particolare al Consiglio di Amministrazione della Società, al quale è rimessa la responsabilità di approvarlo, mediante apposita delibera.

Spetta sempre al Consiglio di Amministrazione, integrare e modificare, mediante apposita delibera il Modello allo scopo di consentire continua rispondenza ad esigenze quali:

- conformità del Modello rispetto alle prescrizioni impartite dal Decreto e dalla legislazione tempo per tempo vigente;
- adeguatezza del Modello rispetto alla realtà funzionale – organizzativa della Società.

12. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Premesso che come da oggetto sociale, la somministrazione di lavoro (ossia il contratto a tempo indeterminato o determinato, con il quale un soggetto la Società mette a disposizione del cliente [c.d. azienda utilizzatrice] uno o più suoi lavoratori dipendenti [c.d. lavoratori somministrati]) costituisce l'attività sociale prevalente (art. 3 comma 1 dello Statuto) La Società ha predisposto le attività formative ed informative circa i contenuti del Modello come segue:

1) NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO LE PROPRIE MANSIONI ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ E DEI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE ASSUNTI DALLA SOCIETÀ A TEMPO INDETERMINATO si impegna ad effettuare:

Attività di comunicazioni quali:

- trasmissione tramite e-mail o consegna *brevi manu* del Modello (l'avvenuta consegna dovrà risultare da meccanismi – anche informatici – atti a comprovarne l'effettiva ricezione);
- inserimento nei contratti stipulati dalla Società di apposite clausole nelle quali si comunica l'adozione del Modello da parte della Società e si dispone l'obbligo di rispettarne i contenuti.

Attività di formazione quali:

- programmazione di sessioni formative sui contenuti del Modello prevedendo incontri differenziati a seconda: (i) del ruolo e della funzione del soggetto (ii) dell'appartenenza (o meno) del soggetto all'alveo di coloro i quali espletano attività a rischio-reato

2) NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE ASSUNTI DALLA SOCIETÀ A TEMPO DETERMINATO

- Consegna di un documento informativo atto ad illustrare i principali dettami del Decreto 231 e i contenuti cardine del Modello adottato dalla Società

Giova qui precisare che nell'ipotesi in cui la modalità contrattuale dell'erogazione del servizio di fornitura delle risorse concordata con il cliente consiste nel contratto di somministrazione, la Società sarà tenuta semplicemente a comunicare al lavoratore somministrato se il cliente abbia adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, mentre spetterà al cliente medesimo rendersi parte diligente di rendere edotto il lavoratore somministrato circa i contenuti del proprio Modello di Organizzazione Gestione e controllo.

13. INFORMAZIONE A SOGGETTI TERZI

Nei testi contrattuali stipulati con soggetti terzi (in particolare clienti, fornitori o consulenti) sono inserite specifiche clausole dirette a:

- informare le controparti che la Società, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Decreto, ha adottato un Modello di organizzazione e gestione e controllo;
- chiedere e sollecitare le controparti a prendere visione dei contenuti del Codice Etico adottato dalla Società, pubblicamente accessibile sul sito internet aziendale, informando le stesse che la violazione di tali principi etico comportamentali può comportare un'ipotesi di non prosecuzione rapporti professionali.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

14. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'articolo 6., lettera b) del Decreto 231 richiede, quale condizione per ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo interno alla Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ossia l'Organismo di Vigilanza.

Relativamente alla composizione dell'Organismo di vigilanza (di seguito anche "Odv" o "Organismo"), giova precisare che la Società gode di una duplice alternativa, ossia può decidere di:

- affidare le funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale, il presidente dell'Organismo è nominato dall'assemblea (ai sensi dell'art. 6 comma 4-bis del Decreto 231 il quale sancisce espressamente che *"nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'Organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b")*)
- nominare (mediante delibera del Consiglio di Amministrazione che ne determina la durata in carica) un Organismo composto da:
 - (i) 2 MEMBRI *esterni* (uno con ruolo di presidente e l'altro con ruolo di segretario)
 - o
 - (ii) 3 MEMBRI di cui 2 *esterni* (uno con ruolo di presidente e l'altro con ruolo di segretario) ed 1 *interno* alla Società

In entrambe le ipotesi di cui ai punti (i) e (ii) in caso di contrasto o divergenze di opinioni prevarrà quella del Presidente.

15. REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In conformità a quanto stabilito dalle Linee Guida di Confindustria e secondo costante giurisprudenza, l'OdV per essere considerato idoneo a svolgere i compiti di cui all'art. 6 lettera b) del Decreto 231, deve essere dotato dei seguenti requisiti:

AUTONOMIA E INDIPENDENZA

Tali requisiti sussistono solo nel caso in cui all'Organismo di Vigilanza venga conferito:

- iniziativa di controllo, libera da interferenze o condizionamenti
- piena libertà di giudizio rispetto ai soggetti controllati
- funzione di reporting al massimo vertice operativo aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione (nel suo complesso).

Ai fini dell'indipendenza, quindi, è indispensabile che l'OdV non sia direttamente (o indirettamente) coinvolto nelle attività operative che costituiscono oggetto della sua attività di controllo, in quanto ne comprometterebbe l'obiettività del suo giudizio.

PROFESSIONALITÀ

Idoneità delle competenze possedute dai componenti dell'OdV al fine di espletare al meglio le funzioni affidategli

CONTINUITA' D'AZIONE

Tale continuità non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale circostanza determinerebbe una diminuzione dell'indispensabile autonomia che deve caratterizzare l'OdV stesso, ma deve intendersi come vigilanza sul modello non sporadica o discontinua ma svolta con una periodicità (programmazione del piano di attività) tale da consentire all'OdV di espletare efficacemente le attività di cui all'art. 6 lettera b) del Decreto.

ONORABILITA'

La carica di membro dell'Organismo di Vigilanza non può essere ricoperta da coloro che, salvi gli effetti della riabilitazione, sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ovvero sono stati condannati con sentenza irrevocabile per un qualsiasi reato, oppure siano stati radiati da albi professionali per motivi disciplinari.

16. INELEGGIBILITA' E DECADENZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Costituiscono motivi di ineleggibilità o di decadenza dei componenti dell'OdV, le seguenti ipotesi:

- trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
- essere coniuge, parenti, o affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- essere legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- la cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 c.c.;
- il verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti di autonomia, iniziativa e controllo, di professionalità, onorabilità, indipendenza e continuità d'azione, che sono propri dell'organismo;
- gravi inadempimenti dei propri doveri e all'esercizio delle proprie funzioni (a titolo esemplificativo, omessa o insufficiente vigilanza)
- l'applicazione nei confronti del membro dell'OdV di una misura cautelare personale ex art. 272 e ss. c.p.p., ivi compresa l'interdizione cautelare personale ex art. 290 c.p.p., che comporta il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali;
- l'applicazione nei confronti del membro dell'OdV di una delle misure di prevenzione previste dal d.lgs. n. 159/2011 (cd. Codice Antimafia) e s.m.i.;
- l'emissione di sentenza, anche di applicazione pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p. (c.d. "patteggiamento") nei confronti del membro dell'OdV, contenente condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal Decreto;
- l'emissione di sentenza di condanna anche non definitiva nei confronti del membro dell'OdV ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

È fatto obbligo al Presidente dell'Organismo di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi di ineleggibilità e decadenza dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo.

Con la delibera di revoca di un membro dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un nuovo componente.

17. REGOLE DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

L'Organismo disciplina la convocazione delle riunioni come segue:

- l'Organismo è convocato dal Presidente, la riunione sarà convocata con qualsiasi forma, almeno con 7 giorni di preavviso, salvo che non vi sia rinuncia unanime al preavviso da parte di tutti i membri dell'Organismo
- il Presidente è tenuto a disporre la convocazione dell'Organismo ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da parte di uno dei membri;
- l'Organismo di Vigilanza deve riunirsi, in ogni caso, almeno tre volte l'anno (si precisa che la riunione può essere svolta anche in video-audio conferenza);
- le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente;
- le funzioni di segretario sono esercitate da un componente dell'organismo medesimo;
- il segretario redige il verbale di ciascuna seduta;
- il segretario aggiorna il libro dei verbali dell'OdV che deve essere custodito presso la Società da uno dei membri dell'Organismo.

18. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali o normative.

Nello specifico, su di un piano più operativo:

l'Organismo di Vigilanza conduce ricognizioni aventi ad oggetto:

- determinazione dei sistemi di verifica e controllo circa le attività a rischio reato;
- promozione delle attività volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello al fine di istruire i Destinatari circa le operazioni di valutazione, prevenzione e riduzione del rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto 231;
- recepimento di flussi informativi (espressamente formalizzati in un'apposita procedura di gestione e monitoraggio sancita dall'Organismo medesimo) resi da funzioni aziendali competenti ed eventuali risorse outsourcers;
- valutazione circa le segnalazioni di possibili violazioni e inosservanze delle prescrizioni contenute nel modello commesse dai Destinatari;
- valutazione circa l'effettività delle sanzioni irrogate per violazioni e inosservanze delle prescrizioni contenute nel Modello commesse dai Destinatari;

l'OdV dovrà godere di autonomia di spesa, ovvero dovrà essere dotato di un budget, preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione per evitare qualsiasi posizione di sudditanza rispetto alla dirigenza.

19. REPORTING AGLI ORGANI SOCIETARI

Al fine di preservare la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'OdV:

- comunica direttamente al massimo vertice operativo aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione (nella sua interezza) lo stato di fatto circa l'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza svolta;
- indirizza al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale in ordine alle:
 - attività di monitoraggio svolte;
 - informazioni ricevute;
 - eventuali problematiche o criticità riscontrate nel corso dell'attività di vigilanza;
 - azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di conseguire l'efficacia e l'effettività del Modello;
 - rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto 231;
 - eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali o risorse *outsourcers* nell'espletamento dei propri compiti di verifica;
- attiva una procedura cooperativa e di coordinamento con l'amministratore Delegato, qualora risultasse necessario, per l'espletamento delle attività in materia di controlli;
- in ogni caso, l'OdV può rivolgersi al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato, nei casi di urgenza o, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

Quando richiesto, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione e al in merito ad eventuali criticità riscontrate.

20. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La definizione di una procedura di gestione e monitoraggio dei flussi informativi (disposta mediante un ordine di servizio da parte dell'Amministratore delegato o del Consiglio di Amministrazione) assume rilevanza primaria in termini di *compliance* in quanto consente di:

- strutturare il processo di verifica circa l'adeguatezza del Modello;
- preservare la continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza.

In ambito aziendale all'Organismo di Vigilanza devono essere trasmesse:

- comunicazioni e informazioni, identificate dall'Organismo medesimo, da parte delle funzioni aziendali competenti o eventuali risorse outsourcers della Società.
- comunicazioni e informazioni nei tempi, nei modi e nei temi definiti dall'Organismo medesimo;
- tutte le informazioni e le comunicazioni effettuate devono essere conservate dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio elettronico.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'OdV ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni nonché esibizione e consegna di atti e documenti a qualsiasi soggetto del comparto societario.

21. IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di dare attuazione alle prescrizioni di cui alla Legge n. 179 del 2017 e alle disposizioni di cui all'art. 6 comma 2 bis del Decreto, la Società deve istituire una serie di canali attraverso i quali tutti i Destinatari del presente Modello possono effettuare segnalazioni circa:

- a) violazioni, conclamate o sospette, delle prescrizioni contenute nel Modello (nonché dei relativi Protocolli e del Codice Etico);
- b) condotte che possono integrare uno dei reati rilevanti ai sensi del Decreto 231, così come individuati nel paragrafo rubricato "I REATI";

Le segnalazioni di cui sopra devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

In relazione alla gestione delle segnalazioni, il Decreto 231 all'art. 6 comma 2 bis nell'elencare il novero dell'esigenze che la predisposizione del Modello deve necessariamente soddisfare, alle lettere a) e b) statuisce espressamente che la Società: *"ha l'onere di istituire uno o più canali per le segnalazioni nel rispetto della riservatezza del segnalante; un canale alternativo di segnalazione, che con modalità informatiche, possa tutelare la riservatezza dell'identità dei segnalanti"*.

Pertanto la Società, in conformità del sopra citato dettato normativo, ha adottato appositi canali di comunicazioni (resi noti ai Destinatari mediante pubblicazione sul sito internet aziendale) ai quali potranno essere inviate le eventuali segnalazioni e il cui accesso è riservato al solo Organismo di Vigilanza, ossia:

- posta cartacea all'indirizzo: Strada Gragnana 17/m, 29121, Piacenza
- posta elettronica all'indirizzo: odv@grupponam.it

La Società supporta e incoraggia le segnalazioni da chiunque in buona fede abbia notizia certa o un ragionevole sospetto dei fatti di cui alle lettere a) e b) di converso:

- ripudia: (i) forme di "abuso" dei canali di segnalazione, ossia, segnalazioni manifestamente opportunistiche o effettuate con il solo scopo di danneggiare il segnalato, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o strumentale del meccanismo di segnalazione; (ii) violazione delle misure volte a perseguire la riservatezza sull'identità del segnalante da parte di tutti coloro che, a qualunque titolo, vengano a conoscenza della medesima. Atti di tale natura nei confronti del soggetto segnalato, ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis lettera d) del Decreto potranno essere sanzionati mediante l'applicazione delle misure previste dal sistema disciplinare definito nel presente Modello.
- vieta: minacce, ritorsioni o discriminazione nei confronti del segnalante (per misure ritorsive o discriminatorie, s'intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo azioni disciplinari ingiustificate, cambi mansione immotivati, molestie sul luogo di lavoro e ogni altro tipo di mobbing collegato, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata, che abbia effetto sulle condizioni di lavoro del segnalante). L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni sopra indicate può essere denunciata

all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

In riferimento alla tutela riservata al soggetto segnalante, giova qui ricordare che la Società nel rispetto del disposto normativo ex art. 6 comma 2 quater del Decreto ritiene e qualifica nullo il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante e il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante (sarà onere della Società in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa).

A seguito della ricezione delle segnalazioni, l'OdV:

- a) agirà secondo i principi di confidenzialità, tempestività di investigazione e azione, imparzialità;
- b) valuterà le informazioni ricevute e disporrà (ove si rinvenga l'esigenza) le necessarie verifiche finalizzate ad accertare se, sulla base degli elementi in proprio possesso, è effettivamente avvenuta una condotta "rilevante ai fini 231";
- c) nel caso in cui riscontri condotta "rilevante ai fini 231" informerà dell'esito dei suoi accertamenti il Consiglio di Amministrazione
- d) prenderà in considerazione anche le segnalazioni anonime solo se contenenti elementi gravi, precisi e concordanti, qualora tali segnalazioni non prevedano tali elementi, saranno archiviate senza dar seguito a verifiche.

SISTEMA DISCIPLINARE

22. SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, comma 2 del Decreto 231, nell'elencare il novero dell'esigenze che la predisposizione del Modello deve necessariamente soddisfare, alla lettera e) statuisce espressamente che la Società ha l'onere di *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello"*.

Pertanto, la definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del Decreto 231, la mancata osservanza delle norme contenute nel Modello, infatti, di per sé sola, lede il rapporto di fiducia in essere con la Società e giustifica l'adozione di azioni disciplinari. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

A titolo meramente generale ed esemplificativo, costituisce "violazione" del presente Modello: a) la messa in atto di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto; b) l'omissione di azioni o comportamenti prescritti nel che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto.

Il sistema disciplinare di seguito descritto non può essere utilizzato o strumentalizzato quale misura ritorsiva o discriminatoria nei confronti dei soggetti che provvedono a segnalare – nel rispetto delle procedure e attraverso i canali dedicati - la conoscenza di fatti rilevanti ai fini del Decreto 231 che possono costituire una violazione del Modello.

SANZIONI PER I SOGGETTI CHE SVOLGONO LE PROPRIE MANSIONI ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ

La violazione delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei soggetti che svolgono le proprie mansioni all'interno della Società costituisce illecito disciplinare. I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di medesimi -nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL di cui restano ferme tutte le previsioni.

SANZIONI PER I LAVORATORI SOMMINISTRATI

I dipendenti somministrati legati con diverse tipologie di contratto di lavoro subordinato, trovano disciplina prioritaria nella normativa prevista dalla applicazione congiunta del CCNL applicato dall'azienda presso cui prestano servizio e dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970).

SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione accertata delle disposizioni Modello da parte di uno o più Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione, affinché provveda ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata.

SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SINDACI

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione; quest'ultimo prende gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

SANZIONI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI TERZI

Nei testi contrattuali stipulati con soggetti terzi (in particolare clienti, fornitori o consulenti) sono inserite specifiche clausole dirette a:

- informare le controparti che la Società, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Decreto, ha adottato un Modello di organizzazione e gestione e controllo;
- chiedere e sollecitare le controparti a prendere visione dei contenuti del Codice Etico adottato dalla Società, pubblicamente accessibile sul sito internet aziendale, informando le stesse che la violazione di tali principi etico comportamentali può comportare un'ipotesi di non prosecuzione dei rapporti professionali.

Parte Speciale

MATRICE DEI RISCHI REATO

Il Decreto 231 all'art. 6 comma 2 nell'elencare il novero dell'esigenze che la predisposizione del Modello deve necessariamente soddisfare alle lettere b) statuisce espressamente la previsione di "specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire".

I protocolli citati dalla normativa consistono in un insieme di regole di comportamento e presidi di controllo diretti a contrastare il rischio di commissione dei reati determinanti la responsabilità della Società ai sensi del Decreto 231.

La Società, ai fini del processo di elaborazione di detti protocolli, considerato:

- il contesto societario;
- il settore di appartenenza;
- l'assetto organizzativo;
- le prassi e le procedure aziendali
- documentazione aziendale
- interviste condotte nei confronti dei soggetti del comparto societario

ha effettuato un'analisi denominata "valutazione dell'entità del rischio di commissione delle fattispecie delittuose" volta ad individuare quali tra i reati espressamente e tassativamente previsti dal Decreto 231 possano qualificarsi come potenzialmente perpetrabili all'interno della realtà aziendale.

L'analisi di "valutazione dell'entità del rischio di commissione delle fattispecie delittuose" prevede un processo di quantificazione e graduazione di fattori quali:

PROBABILITÀ DELLA MINACCIA: ossia, frequenza di accadimento di un'attività, un processo o un evento qualificabile come fattispecie delittuosa rientrante nel catalogo dei reati normativamente previsti dal Decreto.

Al fattore PROBABILITÀ è stato assegnato un valore crescente da 1 a 4.

VALUTAZIONE DEL GRADO DI PROBABILITÀ

1	2	3	4
Raro	basso	Medio	molto probabile

GRAVITA'-IMPATTO: ossia, danno derivante dalla realizzazione di una fattispecie delittuosa (rientrante nel catalogo dei reati normativamente previsti dal Decreto) in termini di sanzioni irrogabili nei confronti della Società.

Al fattore IMPATTO è stato assegnato un valore crescente da 1 a 4.

VALUTAZIONE DEL GRADO DI IMPATTO

1	2	3	4
trascurabile	basso	Medio	grave

Fattori di valutazione del grado di impatto


DESCRIZIONE	VALORE
reati con sanzione pecuniaria fino a 200 quote	1
reati con sanzione pecuniaria da 201 a 500 quote	2
reati con sanzione pecuniaria da 501 a 600 quote	3
reati con sanzione interdittiva + sanzione pecuniaria da 601 a 1000 quote	4

La *valutazione dell'entità del rischio di commissione delle fattispecie delittuose* può essere espressa nella seguente formula:

$$\text{RISCHIO DI REATO} = \text{Probabilità di accadimento} \times \text{Gravità-Impatto}$$

In coerenza con quanto sopra definito è stata disposta la matrice (ossia un diagramma ottenuto disponendo i livelli di probabilità che l'evento si verifichi in ordine crescente da sinistra verso destra e i livelli d'impatto dell'evento dannoso in ordine crescente dal basso verso l'alto) la quale fornisce l'indicazione *del valore dell'entità del rischio di commissione delle fattispecie delittuose*

Il valore dell'entità del rischio è classificabile in:

BASSO → 

MEDIO → 

MEDIO-ALTO → 

ALTO → 

Gravità				
4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4
Probabilità	1	2	3	4

Considerato il numero dei reati previsti dal Decreto 231 il "rischio di commissione delle fattispecie delittuose" è stato rinvenuto per seguenti tipologie di reati:

REATI	PROBABILITÀ DELLA MINACCIA	GRAVITA'-IMPATTO	LIVELLO DI RICHIO
<i>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i>	2	3	6
<i>"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i>	1	3	3
<i>Reati societari</i>	2	2	4
<i>Reati tributari</i>	2	2	4
<i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	2	1	2

<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	1	2
--	---	---

2

Sulla base dei risultati (definiti nella mappatura di cui sopra) derivanti dall'analisi di *valutazione dell'entità del rischio di commissione delle fattispecie delittuose* sono stati predisposti i seguenti protocolli:

- 1) PROTOCOLLO REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI CORRUTTIVI;
- 2) PROTOCOLLO REATI SOCIETARI;
- 3) PROTOCOLLO REATI TRIBUTARI;
- 4) PROTOCOLLO IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE;
- 5) PROTOCOLLO REATI IN MATERIA DI RISCHIO E SICUREZZA SUL LAVORO;
- 6) PROTOCOLLO REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

In ciascuno di tali protocolli sono state individuate:

- a) le attività c.d. "sensibili", ovvero quelle attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati ex Decreto 231 di volta in volta considerati;
- b) le funzioni aziendali coinvolte nell'esecuzione delle attività "sensibili" che, astrattamente, mediante condotte positive (azioni commissive) o condotte negative (omissioni) potrebbero commettere i reati di volta in volta considerati (già altresì ricordare che per ciascuna delle fattispecie delittuose prese in esame, non possa mai escludersi l'ipotesi che le medesime possano essere realizzate a titolo di concorso da funzioni ulteriori rispetto a quelle espressamente menzionate);
- c) regole di comportamento e presidi di controllo volti a disciplinare l'espletamento delle attività aziendali al fine di contrastare il rischio di commissione dei reati.

PROTOCOLLO REATI TRIBUTARI

Nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 è stata pubblicata la legge 19 dicembre 2019, n.157 (conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”*) entrata in vigore il 25 dicembre 2019.

La legge 19 dicembre 2019, n.157 ha disposto l'introduzione dell'art. 25-*quiquiesdecies*, rubricato "Reati tributari", tra le disposizioni costituenti il catalogo dei reati normativamente previsti dal Decreto 231, la cui commissione (da parte dei destinatari del modello) determina il riconoscimento giuridico della responsabilità amministrativa dell'ente.

I delitti penali tributari (ex art. 25-*quiquiesdecies* del Decreto 231) oggetto della novella normativa datata 19 dicembre 2019 (n.157) sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000)
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000)
- emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000)
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000)
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000)

In relazione all'art. 25 -*quiquiesdecies* del Decreto 231, inoltre, il d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75 (recante attuazione della direttiva UE 2017/1371, "Direttiva PIF", relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15.07.20 ha introdotto le seguenti integrazioni:

- ampliamento del novero dei reati tributari ex art. 25-*quiquiesdecies* comma 1 bis del Decreto 231 (rilevanti ai fini dell'insorgenza della responsabilità dell'ente solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro) segnatamente:
 - dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000)

- omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000)

- indebita compensazione (art. 10-*quater* d.lgs. n. 74/2000)

- previsione della fattispecie tentata (tentativo) nei reati tributari di cui agli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, *“quando gli atti diretti a commettere i (predetti) delitti sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”*.

Segnatamente i delitti ex art. 25-*quiquiesdecies* del Decreto 231:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi;

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, la norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali;

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. È altresì punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti quando, congiuntamente : a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro

due milioni . Ai fini dell'applicazione della norma, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Indebita compensazione (art. 10 quater d.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

RESPONSABILI DEL PROCESSO POTENZIALMENTE COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ AL CUI ESPLETAMENTO È CONNESSO IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI QUI PRESI IN CONSIDERAZIONE

- Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato
- Collegio Sindacale
- Paghe e Amministrazione
- Amministrazione e contabilità
- Ufficio contabilità

ATTIVITA' SENSIBILI

Le attività c.d. "sensibili", ovvero quelle attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati presi in considerazione nel presente protocollo sono:

- fatturazione
- gestione delle imposte e tasse
- tenuta scritture contabili
- predisposizione bilancio
- relazione al bilancio
- gestione della fiscalità aziendale
- gestione della contabilità generale
- gestione dei rapporti con la clientela
- gestione dei rapporti con i lavoratori
- gestione dei rapporti con le banche

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati (le quali prevalgono sulle policies definite dalla Società, laddove eventualmente in contrasto), nello svolgimento dei processi sensibili così come identificati al precedente paragrafo, al fine di evitare, di realizzare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui al presente protocollo:

In particolare, è fatto divieto di:

- 1) porre in essere operazioni inesistenti, nello specifico il divieto si riferisca ad ipotesi di:
 - (i) inesistenza oggettiva, ad esempio, quando la fattura riflessa nella dichiarazione fiscale documenta un'attività mai realizzata (inesistenza c.d. assoluta o totale) ovvero realizzata solo in parte, vale a dire in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli specificati nel documento (inesistenza c.d. relativa o parziale). Tale categoria è connotata dal fatto che le fatture o i documenti emessi sono espressione di operazioni mai poste in essere in ossequio ad una volontà simulatoria: nessun servizio è prestato
 - (ii) sovrapproduzione quantitativa, si verifica quando in fattura (o nell'analogo documento) vengono indicati servizi in misura superiore a quella realmente prestati
 - (iii) inesistenza soggettiva, che si verifica quando le prestazioni rappresentate sono poste in essere da soggetti diversi da quelli indicati nella fattura;
- 2) compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ossia operazioni che, seppur ineccepibilmente documentate sul piano formale (ad esempio attraverso la stipula di un contratto valido ed autentico) risultano inesistenti sul piano economico, in quanto mai poste in essere ovvero realizzate con modalità o tra parti differenti rispetto a quanto documentato;
- 3) utilizzare documenti falsi per operazioni in tutto o in parte inesistenti, ad esempio attraverso l'impiego di contratti falsi, attestanti prestazioni diverse da quelle effettivamente realizzate, oppure di documentazione alterata al fine di riflettere una falsa rappresentazione nelle scritture contabili;
- 4) ricorrere a mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore; l'amministrazione finanziaria, ad esempio un mendace utilizzo degli strumenti informatici per la tenuta della contabilità in forma digitale, idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria tramite l'utilizzo di procedure di accesso e codici informatici occulti, in grado di complicare l'immediata e completa reperibilità di tale documentazione;
- 5) ricorrere a mezzi fraudolenti idonei a creare un sistema di contabilità parallela;
- 6) effettuare operazioni inesistenti attraverso l'emissione di fatture o altri documenti attestanti transazioni in tutto o in parte non avvenute, così da consentire al cliente di utilizzarli per indicare elementi passivi fittizi all'interno delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e, quindi, di evadere tali imposte;

- 7) Occultare documenti contabili, a titolo esemplificativo mediante modalità quali:
 - (i) materiale nascondimento delle scritture ovvero dei documenti, così da non renderli fruibili all'amministrazione finanziaria al momento dell'accertamento
 - (ii) spostamento dei documenti contabili in un luogo impossibile da raggiungere per l'amministrazione finanziaria
 - (iii) ricorso a mezzi fraudolenti mediante la creazione di un *Serial digital interface* (SDI) della Società non veritiero;

- 8) Distruggere di documenti contabili, a titolo esemplificativo mediante modalità quali:
 - (i) eliminazione, totale o parziale, del supporto materiale che incorpora la scrittura ovvero il documento
 - (ii) documentazione disponibile, ma illeggibile per l'amministrazione finanziaria;

- 9) porre in essere un'operazione societaria finalizzata a rendere difficoltosa la riscossione delle imposte dovute a seguito di dichiarazione o a seguito di accertamento al fine di sottrarsi in tutto o in parte ad una procedura di riscossione coattiva di imposte sui redditi ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad esse relative;

- 10) indicare nelle dichiarazioni annuali fiscali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi inesistenti a titolo esemplificativo mediante modalità quali:
 - (i) indicazione di annotazioni di componenti positivi di reddito in misura inferiore a quella reale;
 - (ii) indebita riduzione dell'imponibile con indicazione di costi inesistenti;
 - (iii) sotto fatturazione, ovviamente in assenza di frodolenza;

- 11) omettere la presentazione della dichiarazione fiscali a cui è obbligato;

- 12) effettuare compensazioni di crediti d'imposta inesistenti, per i quali non sussistono gli elementi costitutivi e giustificativi degli stessi;

- 13) effettuare compensazioni di crediti d'imposta non spettanti;

- 14) fornire documenti ed informazioni incompleti o fuorvianti od occultare informazioni ad organi di controllo interni, Autorità Pubbliche e Autorità di Vigilanza;

- 15) creazione di contabilità parallela.

In particolare, al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione dei reati contemplati dal presente Protocollo è **opportuno** che:

- 1) sia assicurato il rispetto dei principi di legalità, conformità alle norme, veridicità, completezza, competenza e trasparenza nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali e tributarie e contestualmente siano evitati comportamenti finalizzati all'evasione fiscale o elusivi o manipolatori;
- 2) siano effettuate con tempestività, correttezza e buona fede tutti gli adempimenti tributari previsti dalla legge;
- 3) sia tenuto un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge (incluse quelle fiscali, tributarie e contributive) in tutte le attività finalizzate a:
 - emissione delle fatture e relativa registrazione
 - tenuta della contabilità
 - predisposizione dei bilanci;
- 4) in tutte le dichiarazioni di natura contabile-fiscale, sia verificata la veridicità e la completezza dei dati esposti;
- 5) sia verificata la veridicità delle fatture (le prestazioni descritte devono essere vere nella loro totalità e i soggetti essere quelli tra i quali il rapporto si è effettivamente intrattenuto ed è stato eseguito) mediante attività quali:

- Nell'ambito del ciclo attivo, l'adozione di procedure aziendali che regolino la fase esecutiva e i processi dei controlli (ove possibile eseguite da almeno due soggetti). Presidi questi atti ad escludere l'alterazione del calcolo delle imposte mediante il ricorso ad elementi attivi di ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, nello specifico:

(i) Nei casi in cui la modalità contrattuale dell'erogazione del servizio di fornitura delle risorse concordata con il cliente consiste nel contratto di somministrazione La Società disponga la:

- verifica dell'effettività delle prestazioni effettuate ai clienti
- verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto alla prestazione effettuata ai clienti, nonché rispetto al contenuto del contratto di somministrazione
- verifica della **non** presenza di operazioni (servizio di fornitura delle risorse) inesistenti attraverso l'emissione di fatture o altri documenti attestanti operazioni in tutto o in parte non avvenute
- verifica della **non** duplicazione della fatturazione per una medesima prestazione,
- verifica la sussistenza dell'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti.

(ii) Nell'ipotesi in cui la modalità contrattuale dell'erogazione del servizio di fornitura delle risorse concordata con il cliente consiste nel contratto di assunzione "diretta" del lavoratore da parte del cliente medesimo, la Società disponga la verifica: della completezza ed accuratezza della fattura rispetto alla retribuzione annua lorda (RAL) effettivo del lavoratore.

- (iii) In relazione ai casi di cui sopra (segnatamente (i) e (ii)) disponga la verifica della tempestiva registrazione e corretta contabilizzazione delle fatture e degli altri documenti e fatti aziendali rilevanti ai fini fiscali.

- Nell'ambito del ciclo passivo adozione di sistemi informativi e procedure aziendali che regolino le fasi autorizzative e i processi dei controlli sulle fatture ricevute, presidi questi atti ad escludere che il calcolo delle imposte sia fondato su elementi passivi fittizi derivanti da fatture (o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture) per operazioni inesistenti.

- Nell'ambito del ciclo passivo adozione di procedure aziendali atte ad appurare che i pagamenti siano subordinati alla previa verifica che:

- le prestazioni per le quali si esegua il pagamento siano state effettivamente eseguite
- i beni per i quali si esegua il pagamento siano stati effettivamente consegnati;

6) la Società disponga:

- la verifica della correttezza e accuratezza del calcolo delle imposte;
- la verifica dell'avvenuto corretto versamento delle somme dovute a titolo di imposte sui redditi e delle ritenute certificate dalla società quale sostituto d'imposta;
- le verifiche di quadratura circa la corrispondenza degli importi dovuti a titolo di imposta con i registri e i relativi conti di contabilità generale;
- la verifica circa l'attendibilità dei modelli dichiarativi-di versamento relativi alle imposte sui redditi rispetto alle scritture contabili, nonché della correttezza e accuratezza dei dati inseriti in tali modelli;
- la verifica dell'avvenuta trasmissione del modello dichiarativo;
- i presidi, anche a livello informatico, atti ad evitare omissione o ritardi nella presentazione di dichiarazioni annuali o nel versamento delle imposte dalle medesime risultanti.

7) sia assicurata la tracciabilità di ogni azione, operazione e transazione finanziaria nella contabilità;

8) tutte le fatture siano riferite al soggetto che ha effettuato la prestazione e indirizzate al beneficiario della prestazione;

9) tutti i versamenti all'erario o i pagamenti di tasse e contributi previdenziali e assistenziali siano calcolati ed effettuati correttamente e nel rispetto dei termini;

10) gli adempimenti fiscali e dichiarativi sono posti in essere solo dalle funzioni autorizzate, ove possibile disponendo una distinzione tra il soggetto che espleta l'attività e colui che ne effettua il controllo, (la contrapposizione tra responsabilità disincentiva la commissione di errori o irregolarità);

11) le scritture contabili obbligatorie e i documenti di cui è necessaria la conservazione siano archiviati correttamente;

12) nella gestione della fruizione dei servizi resi da fornitori, consulenti o outsourcers siano rispettate le norme fiscali e contributive applicabili e che il contratto, la fatturazione e i pagamenti intercorrano tra la Società e la vera controparte delle rispettive fasi del rapporto;

13) sia assicurata la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con gli organi interni di controllo, le Autorità Pubbliche e le Autorità di Vigilanza e sia garantita la completezza, inerenza e correttezza delle informazioni e dei documenti forniti, nonché la messa a disposizione degli stessi di informazioni e documenti richiesti o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo loro deputate;

**PROTOCOLLO REATI CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E REATI CORRUTTIVI**

Il novero dei reati contro la Pubblica Amministrazione la cui commissione, da parte dei destinatari del Modello, determina il riconoscimento della responsabilità amministrativa dell'ente, vengono enunciati negli artt. 24 e 25 del Decreto 231.

In data 14 luglio 2020, Nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15.07.20 è stato pubblicato il d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75 recante attuazione della "direttiva UE 2017/1371 (**"Direttiva PIF"**), relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (art. 5).

Con il recepimento della Direttiva PIF tramite il d.lgs. n. 75/2020, sono state apportate modifiche ed integrazioni alle disposizioni normative concernenti la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto (reati contro la Pubblica Amministrazione).

Nello specifico:

in relazione all'art. 24 del Decreto, il d.lgs.14 luglio 2020 n. 75 ha introdotto le seguenti modifiche ed integrazioni:

- La rubrica dell'art. 24 del Decreto 231 prevede, ad oggi, la formulazione che segue: *"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"*.
- A fronte dell'ampliamento del novero dei soggetti danneggiati (sopra riportati: Stato, ente pubblico e Unione Europea) le sanzioni di cui all'art. 24 del Decreto 231 in caso di commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis cod. pen. (Malversazione a danno dello Stato) 316-ter cod. pen. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 640, comma 2, n. 1 cod. pen. (truffa), 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e 640-ter cod. pen. (Frode informatica), trovano applicazione non solo qualora i reati (elencati) siano commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico, ma anche in danno dell'Unione europea.
- Il catalogo dei reati presupposto dell'art. 24 del Decreto 231 viene esteso mediante l'inserimento del delitto di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.) e del delitto di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, L. 898/1986).

in relazione all'art. 25 del Decreto, il d.lgs.14 luglio 2020 n. 75 ha introdotto le seguenti modifiche ed integrazioni:

- la rubrica dell'art. 25 prevede, ad oggi, la formulazione che segue: *"Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio"*
- il novero dei reati presupposto di cui all'art. 25 del Decreto, viene ampliato con l'inserimento dei delitti di peculato (art. 314, comma 1, cod. pen.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 cod. pen.) e abuso d'ufficio (323 cod. pen.). Fatti specie giuridiche queste, rilevanti ai fini della responsabilità degli enti solo nei casi in cui *"il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea"*.

In via preliminare, prima di analizzare i delitti di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, si ritiene opportuno contestualizzare, in riferimento ai reati oggetto di trattazione, quali siano le definizioni disposte dalla normativa vigente circa:

- Pubblica Amministrazione
- Pubblico Ufficiale
- Incaricato di Pubblico Servizio.

Per Pubblica Amministrazione si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, ecc.) e talora privati (organismi di diritto pubblico, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico.

L'art. 1 del d.lgs. n. 165/2001 (già d.lgs. n. 29/1993), identifica la Pubblica Amministrazione nello Stato e negli enti pubblici funzionali, territoriali e locali, ma anche in ogni altra figura deputata a realizzare fini pubblici.

A titolo meramente esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
 - 2.1. Ministeri;
 - 2.2. Camera e Senato;
 - 2.3. Dipartimento Politiche Comunitarie;
 - 2.4. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
 - 2.5. Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - 2.6. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
 - 2.7. Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
 - 2.8. Agenzia delle Entrate;
3. Regioni;
4. Province;
5. Comuni;
6. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
 - 6.1. INPS;
 - 6.2. CNR;
 - 6.3. INAIL;

Dottrina e Giurisprudenza, hanno elaborato degli INDICI DI RICONOSCIMENTO DELLA NATURA PUBBLICA DI UN ENTE; per cui, la natura pubblica viene desunta da: a) esistenza di un sistema di controlli pubblici; b) partecipazione dello Stato o altro Ente pubblico alle spese di gestione;

c) costituzione su iniziativa pubblica; d) esistenza di un potere di direzione in capo ad un ente pubblico; e) ingerenza di un ente pubblico nella nomina degli organi di vertice.

La nozione di Pubblico Ufficiale è fornita direttamente dal legislatore all'art. 357 del cod. pen., che identifica il "pubblico ufficiale" in "chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificando che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

L'elemento che caratterizza il Pubblico Ufficiale è l'esercizio di una funzione pubblica ossia di quella attività regolamentata da norme di diritto pubblico e indirizzata a formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, ovvero ad esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi.

Pertanto, rientrano in tale nozione:

1. i soggetti che concorrono a formare la volontà dell'Ente pubblico, ovvero lo rappresentano all'esterno;
2. tutti coloro che sono muniti di poteri autoritativi;
3. tutti coloro che sono muniti di poteri di certificazione.

A titolo meramente esemplificativo, in coerenza con le figure appena indicate, possono individuarsi, secondo costante giurisprudenza, quali Pubblico Ufficiale: l'Ufficiale Giudiziario, il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) nominato dal Giudice, l'assistente universitario, l'ispettore sanitario di un ospedale, il consigliere comunale, l'ufficiale sanitario, il dipendente INPS, l'insegnante di scuola pubblica e, soprattutto, il Pubblico Ufficiale per antonomasia: il notaio.

L'art. 357, primo comma, cod. pen. individua nella funzione legislativa, giudiziaria e amministrativa, le tre pubbliche funzioni che rilevano agli effetti penali.

La funzione legislativa trova la sua esplicazione nell'attività normativa vera e propria ovvero in tutte quelle accessorie o preparatorie di quest'ultima. È ritenuto Pubblico Ufficiale, in quanto svolge la pubblica funzione legislativa, chiunque, a livello nazionale e comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici a cui, normalmente, può ricondursi l'esercizio di tale tipo di funzione sono il Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza), le Regioni e le Province (anche queste ultime per quanto attiene alla loro attività normativa); le Istituzioni dell'Unione Europea.

La funzione giudiziaria trova la sua esplicazione nell'attività dello *ius dicere*, inteso in senso lato, e cioè nella funzione del giudice di applicare le norme giuridiche al caso concreto. È ritenuto Pubblico Ufficiale, in quanto svolge la pubblica funzione giudiziaria non solo chi, a livello nazionale e comunitario, svolga una attività diretta all'esplicazione di tale potere, ma anche chi svolge tutta l'attività afferente l'amministrazione della giustizia, collegata ed accessoria alla prima. Svolgono tale funzione i magistrati (compresi i pubblici ministeri), i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, ecc.

La funzione amministrativa si manifesta attraverso l'esercizio del potere deliberativo, del potere autoritativo e del potere certificativo della PA. Questi poteri, non connessi a particolari qualifiche soggettive o mansioni dei soggetti agenti, possono essere sintetizzati come segue:

1. potere deliberativo: potere relativo alla formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione;
2. potere autoritativo: potere di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una situazione di soggezione;
3. potere certificativo: potere di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un pubblico agente.

L'art. 358 cod. pen. indica la nozione di Incaricato di Pubblico Servizio, e cioè tutti "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

In sostanza, per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di Incaricato di Pubblico Servizio, l'elemento discriminante è rappresentato non dalla natura giuridica assunta o posseduta dalla persona (fisica o giuridica), bensì dalle funzioni attribuite al soggetto, che devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

L'Incaricato di Pubblico Servizio è un'impiegato-addetto presso un Ente statale o locale ovvero altro Ente comunque appartenente alla sfera pubblicistica che presta permanentemente o temporaneamente un pubblico servizio. Non rientra tra gli elementi costitutivi della qualifica né quello retributivo né il carattere dell'obbligatorietà della prestazione in quanto un pubblico servizio può ben espletarsi sia gratuitamente sia volontariamente (la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio spetta anche a chi, senza un regolare o formale atto di nomina ma comunque non abusivamente, svolga di fatto un pubblico servizio).

Da ultimo, risulta necessario specificare che in ragione dell'internazionalizzazione dei mercati, il legislatore italiano abbia esteso il catalogo dei soggetti pubblici che possano essere autori o destinatari di alcune delle condotte delittuose (ossia, artt. 314, 316, 317, 318, 319, 319, bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322 cod. pen.) espressamente richiamate dagli artt. 24 e 25 del Decreto (oggetto di prossima trattazione).

La disposizione di cui all'art. 322 bis dell'ordinamento penale italiano, infatti, prevede che la realizzazione dei reati (sopra richiamati) del presente protocollo trova applicazione anche nei riguardi di:

- a) membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- b) funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- c) persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- d) membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

- e) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- f) giudici, procuratore, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, membri e addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- g) persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- h) membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e giudici e funzionari delle corti internazionali;
- i) persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione;
- j) persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali;
- k) le persone sopra indicate sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi

SI SPECIFICA CHE, DI SEGUITO, I SOGGETTI PUBBLICI RICHIAMATI DAGLI ATT. 357, 358 E 322 BIS DEL COD. PEN. SARANNO PER BREVEZZA DEFINITI “Pubblici funzionari”

Segnatamente i delitti di cui all'art. 24 del Decreto:

Malversazione e indebita percezione (artt. 316-bis e 316-ter cod. pen.)

In data 25 febbraio 2022, nella Gazzetta Ufficiale n. 47 è stato pubblicato il d.lgs. 25 febbraio 2022, n. 13, *“Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”*.

Il decreto al fine di rafforzare il contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche ha introdotto modifiche, di segno ampliativo, alla rubrica e al testo degli artt. 316-bis e 316-ter del Codice penale.

In relazione al delitto di cui all'art. 316-bis cod. pen. la novella normativa dispone:

- A. la riformulazione della rubrica in: *“Malversazione a danno di erogazioni pubbliche”*
- B. l'estensione delle modalità di commissione della fattispecie delittuosa, la cui configurazione si realizza all'atto in cui un soggetto dopo avere ricevuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea:
 - contributi;
 - sovvenzioni;
 - finanziamenti;

- mutui agevolati;
- altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate

destinati alla realizzazione di una o più finalità, non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi a cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ricevuta, senza assumere alcuna rilevanza che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a:

- contributi;
- sovvenzioni;
- finanziamenti;
- mutui agevolati;
- altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate;

ottenuti già in passato ma successivamente non destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

In relazione al delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen. la novella normativa dispone:

A. la riformulazione della rubrica in: "indebita percezione di erogazioni pubbliche"

B. l'estensione delle modalità di commissione della fattispecie delittuosa, la cui configurazione si realizza all'atto in cui un soggetto, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, ottenga, senza averne diritto, per sé o per altri:

- contributi;
- sovvenzioni;
- finanziamenti;
- mutui agevolati;
- altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate;

concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

I delitti in esame si integrano anche nell'ipotesi in cui uno o più soggetti collaborino, aiutino o incentivino terzi alla realizzazione delle fattispecie delittuose sopra descritte.

Frode nelle Pubbliche Forniture (art. 356 cod. pen.)

Il delitto in analisi trova origine nella condotta di coloro i quali commettano frode (condotta non conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale) nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 del Codice penale (obblighi derivanti da contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità).

Il delitto in esame, inoltre, potrebbe realizzarsi anche nell'ipotesi in cui soggetti appartenenti al comporta aziendale possano: collaborare; aiutare; incentivare; istigare un terzo (estraneo alla Società) nell'espletamento della condotta illecita sopra descritta.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano realizzati artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Il delitto in esame, inoltre, potrebbe realizzarsi anche nell'ipotesi in cui soggetti appartenenti al comporta aziendale possano: collaborare; aiutare; incentivare; istigare un terzo (estraneo alla Società) nell'espletamento della condotta illecita sopra descritta.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)

In data 25 febbraio 2022, nella Gazzetta Ufficiale n. 47 è stato pubblicato il d. lgs. 25 febbraio 2022, n. 13, *"Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili"*.

Il decreto al fine di rafforzare il contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche, in relazione al delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen. dispone l'estensione delle modalità di commissione della fattispecie delittuosa, la cui configurazione si integra all'atto in cui un soggetto, mediante il ricorso ad artifici o raggiri consegua indebitamente erogazioni pubbliche non dovute:

- contributi;
- sovvenzioni;
- finanziamenti;
- mutui agevolati;
- altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate

concesse o erogate da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea (Il delitto si integra anche nell'ipotesi in cui uno o più soggetti collaborino, aiutino o incentivino terzi alla realizzazione della fattispecie delittuosa sopra descritta)

Il reato in questione può facilmente concorrere con quello di cui all'art. 316-bis del Codice penale, in quanto può concretizzare condotte prodromiche all'erogazione del contributo distratto dalla destinazione prevista.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 2 L. 898/1986

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Il delitto in esame, inoltre, potrebbe realizzarsi anche nell'ipotesi in cui soggetti appartenenti al comparto aziendale possano: collaborare; aiutare; incentivare; istigare un terzo (estraneo alla Società) nell'espletamento della condotta illecita sopra descritta.

Segnatamente i delitti di cui all'art. 25 del Decreto:

Peculato (art. 314 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico funzionario, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o la disponibilità di altra cosa mobile altrui, abusando della sua posizione, se ne appropria.

Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione dell'oggetto materiale altrui (denaro o cosa mobile) da parte dell'agente.

La fattispecie giuridica in analisi consiste in un reato proprio non esclusivo, ossia il delitto può essere commesso da soggetti che sebbene estranei rispetto al comparto pubblico di riferimento, agiscano in concorso con il Pubblico funzionario al fine di conseguire un interesse o vantaggio a favore proprio e dell'ente di appartenenza.

La realizzazione del delitto disposto dall' art. 314 cod. pen. potrebbe verificarsi nel caso in cui il l'esponente aziendale (c.d. *extraneus*), consapevole della qualifica soggettiva del suo partner criminale (Pubblico funzionario), al fine di favorire l'ente nel conseguimento di un vantaggio o interesse, istighi o aiuti il Pubblico funzionario ad appropriarsi, o a distrarre utilità (di cui il possesso o la disponibilità spetta al soggetto pubblico esclusivamente per ragioni di ufficio o servizio).

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico funzionario, giovandosi dell'errore altrui e abusando della sua posizione, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità. La fattispecie giuridica in analisi consiste in un reato proprio non esclusivo, ossia il delitto può essere commesso da soggetti che sebbene estranei rispetto al comparto pubblico di riferimento, agiscano in concorso con il Pubblico funzionario al fine di conseguire un interesse o vantaggio a favore proprio e dell'ente di appartenenza.

Concussione (art. 317 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico funzionario, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.

La fattispecie giuridica in analisi consiste in un reato proprio non esclusivo, ossia il delitto può essere commesso da soggetti che sebbene estranei rispetto al comparto pubblico di riferimento, agiscano in concorso con il Pubblico funzionario al fine di realizzare condotte illecite aventi l'obiettivo di creare in un terzo (vittima) uno stato di costrizione o di vera e propria soggezione (mediante minacce esplicite o implicite di un male ingiusto tali da non lasciare margine di discrezionalità alla vittima) al fine di forzarlo a soddisfare una pretesa indebita, quale dazione o promessa di denaro o altre utilità.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un Pubblico funzionario, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità. La punibilità, oltre che per il Pubblico funzionario, è prevista anche per il privato che, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta criminale che giustifica l'applicazione di una pena.

Il delitto in esame, inoltre, potrebbe realizzarsi anche nell'ipotesi in cui soggetti appartenenti al comparto aziendale possano: collaborare; aiutare; incentivare; istigare un terzo (estraneo alla Società) nell'espletamento della condotta illecita sopra descritta.

Abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato punisce - salvo che il fatto non costituisca un più grave reato - il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

La fattispecie giuridica in analisi consiste in un reato proprio non esclusivo.

La realizzazione del delitto in esame potrebbe verificarsi nel caso in cui l'esponente aziendale (c.d. *extraneus*), consapevole della qualifica soggettiva del suo partner criminale (Pubblico Funzionario) al fine di favorire l'ente nel conseguimento di un vantaggio o interesse, istighi o aiuti il Pubblico funzionario nella realizzazione di condotte illecite concernenti il reato di abuso d'ufficio.

CORRUZIONE

Si precisa sin d'ora che nelle successive fattispecie è punibile anche il soggetto **corruttore** (soggetto appartenente al comparto societario) in virtù dell'art. 321 del Codice penale.

Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319-320 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico funzionario riceva o ne accetti la promessa, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per:

l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;

per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio;

per compiere o aver compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio;

determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità.

L'attività del Pubblico funzionario potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto, sia in un atto contrario ai suoi doveri, sia in una condotta che, pur non concretizzandosi in uno specifico e predeterminato atto, rientri nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale (es: offerta al pubblico ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri favori). Costituisce circostanza aggravante se il fatto di cui all'articolo 319 cod. pen. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319-*bis* cod. pen.).

Il delitto in esame, inoltre, potrebbe realizzarsi anche nell'ipotesi in cui soggetti appartenenti al comporta aziendale possano: collaborare; aiutare; incentivare; istigare un terzo (estraneo alla Società) nell'espletamento della condotta illecita sopra descritta.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* cod. pen.)

Il reato si configura quando i fatti di corruzione che precedono sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Tale fattispecie si realizza anche quando il vantaggio sia ottenuto a favore di una società che non sia parte del procedimento. Si precisa che nella nozione di Pubblico funzionario rientrano, oltre che i magistrati, anche altri soggetti come cancellieri, testimoni e qualunque altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso. Il delitto in esame, inoltre, potrebbe realizzarsi anche nell'ipotesi in cui soggetti appartenenti al comporta aziendale possano: collaborare; aiutare; incentivare; istigare un terzo (estraneo alla Società) nell'espletamento della condotta illecita sopra descritta.

Pene per il corruttore (art. 321 cod. pen.)

La norma in esame prevede che le pene stabilite in materia di corruzione si estendano anche al soggetto corruttore. Ai fini dell'applicabilità dell'art. 321 cod. pen. e della conseguente responsabilità penale del privato corruttore, non ha rilevanza il fatto che il Pubblico funzionario resti eventualmente ignoto o vi siano dubbi circa la sua effettiva partecipazione al fatto criminoso.

Il delitto in esame, inoltre, potrebbe realizzarsi anche nell'ipotesi in cui soggetti appartenenti al comporta aziendale possano: collaborare; aiutare; incentivare; istigare un terzo (estraneo alla Società) nell'espletamento della condotta illecita sopra descritta.

Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)

La norma prevede che le pene stabilite dalle disposizioni precedenti si applicano anche a chi dà o promette ad un Pubblico funzionario denaro o altra utilità e la promessa o la dazione non siano accettate e riguardino:

1. l'esercizio delle funzioni o dei poteri;
2. l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
3. il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il delitto in esame, inoltre, potrebbe realizzarsi anche nell'ipotesi in cui soggetti appartenenti al comporta aziendale possano: collaborare; aiutare; incentivare; istigare un terzo (estraneo alla Società) nell'espletamento della condotta illecita sopra descritta.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.)

La fattispecie si configura nel caso in cui un soggetto, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis del codice penale, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis cod. pen., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Il reato punisce anche chi indebitamente dà o promette denaro e altre utilità. Il delitto in esame, inoltre, potrebbe realizzarsi anche nell'ipotesi in cui soggetti appartenenti al comporta aziendale possano: collaborare; aiutare; incentivare; istigare un terzo (estraneo alla Società) nell'espletamento della condotta illecita sopra descritta.

RESPONSABILI DEL PROCESSO POTENZIALMENTE COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ AL CUI ESPLETAMENTO È CONNESSO IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI QUI PRESI IN CONSIDERAZIONE

- Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato
- Collegio sindacale
- Amministrazione (AMM)
- Direzione (DIR)
- Addetto commerciale (ADC)
- Addetto Ricerca e Selezione (ARS)

ATTIVITA' SENSIBILI

Le attività c.d. "sensibili", ovvero quelle attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati presi in considerazione nel presente protocollo sono:

- assunzione di deliberazioni o determinazioni relative alla gestione e amministrazione della Società
- gestione delle verifiche e ispezioni da parte di Autorità Pubbliche di Vigilanza
- fatturazione
- selezione dei lavoratori
- stipulazione contrattuale

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati (le quali prevalgono sulle policies definite dalla Società, laddove eventualmente in contrasto), nello svolgimento dei processi sensibili così come identificati al precedente paragrafo, al fine di evitare di realizzare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui al presente protocollo:

In particolare, è fatto **divieto** di:

- 1) promettere o effettuare (direttamente o tramite terzi) erogazioni in denaro a favore di pubblici ufficiali; incaricati di pubblico servizio e qualsiasi altro operatore della Pubblica Amministrazione (oppure a favore di soggetti di cui sia noto il legame con i medesimi a titolo esemplificativo: coniugi, figli, genitori o fratelli e sorelle), al fine di ottenere indebiti vantaggi a beneficio della Società (risultanti da azioni od omissioni);
- 2) promettere o concedere (direttamente o tramite terzi) utilità di qualsiasi natura in favore di pubblici ufficiali; incaricati di pubblico servizio e qualsiasi altro operatore della Pubblica Amministrazione (oppure in favore di soggetti di cui sia noto il legame con i medesimi a titolo esemplificativo: coniugi, figli, genitori o fratelli e sorelle), al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società (risultante da azioni od omissioni);
- 3) considerare o proporre opportunità di impiego presso la Società che possano favorire pubblici ufficiali; incaricati di pubblico servizio e qualsiasi altro operatore della Pubblica Amministrazione (oppure soggetti di cui sia noto il legame con i medesimi a titolo esemplificativo: coniugi, figli, genitori o fratelli e sorelle), al fine di indurre gli stessi a garantire un indebito vantaggio alla Società;
- 4) esercitare pressioni dirette o indirette nei confronti di pubblici ufficiali; incaricati di pubblico servizio e qualsiasi altro operatore della Pubblica Amministrazione al fine di sollecitare o persuadere gli stessi affinché compiano atti illeciti;
- 5) predisporre, comunicare o esibire documenti falsi, alterati o incompleti;
- 6) tenere una condotta ingannevole che possa indurre enti pubblici errore;
- 7) omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la decisione di Pubblici funzionari;
- 8) destinare somme ricevute da organismi Pubblici a titolo di erogazioni contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano originariamente destinate;
- 9) nell'esecuzione di contratti con clienti pubblici, dissimulare la mancata attuazione degli obblighi contrattuali con espedienti maliziosi o ingannevoli ovvero dal fornire una prestazione diversa per qualità e quantità, da quella dovuta;

- 10) nell'esecuzione di contratti pubblici, tenere comportamenti non conformi a lealtà e buona fede contrattuale;
- 11) selezionare i profili professionali da proporre alla clientela sulla base di scelte discrezionali (in violazione dell'iter di ricerca e selezione previsto dalle procedure aziendali).

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

In particolare, al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione dei reati contemplati dal presente Protocollo è opportuno che:

- 1) la Società instauri e mantenga qualsiasi rapporto con pubblici ufficiali; incaricati di pubblico servizio e qualsiasi altro operatore della Pubblica Amministrazione sulla base di principi quali:
 - (i) massima correttezza
 - (ii) buona fede
 - (iii) trasparenza
 - (iv) chiarezza;
- 2) la Società permetta di intrattenere i rapporti con pubblici ufficiali; incaricati di pubblico servizio e qualsiasi altro operatore della Pubblica Amministrazione; solo ai soggetti espressamente autorizzati allo scopo, nei limiti dei poteri attribuiti con formale procura e nell'ambito e nei limiti dei propri ruoli;
- 3) la Società verifichi che i soggetti di cui al punto 2) si relazionino con pubblici ufficiali; incaricati di pubblico servizio e qualsiasi altro operatore della Pubblica Amministrazione solo mediante canali di accreditamento trasparenti e leciti, nonché forme di comunicazione tali da consentire all'interlocutore una facile e immediata identificazione;
- 4) la Società si astenga dall'instaurare o mantenere rapporti con pubblici ufficiali; incaricati di pubblico servizio e qualsiasi altro operatore della Pubblica Amministrazione in caso di conflitto di interessi;
- 5) tutta la corrispondenza scritta con pubblici ufficiali; incaricati di pubblico servizio e qualsiasi altro operatore della Pubblica Amministrazione sia tracciata e conservata in specifici archivi cartacei o informatici al fine di consentire in ogni momento il recupero della documentazione e i controlli sulla medesima;
- 6) con riferimento alla gestione di comunicazioni, informazioni, atti, richieste, documenti e dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione debba essere assicurato l'espletamento di attività quali:

-INDIVIDUAZIONE di ruoli e responsabilità dei soggetti (espressamente autorizzati, individuati e muniti di apposita procura) incaricati di effettuare la trasmissione di comunicazioni, informazioni, atti, richieste, documenti e dichiarazioni

-DETERMINAZIONE, qualora possibile, di una segregazione dei ruoli tra chi predispone comunicazioni, informazioni, atti, richieste, documenti e dichiarazioni e chi verifica l'integrità, la correttezza, la veridicità e la completezza delle medesime

- **VERIFICA** dell'assenza di condotte omissive, evasive o tardive circa l'espletamento delle attività richieste o dovute (secondo la normativa vigente) nei confronti della Pubblica Amministrazione

- **VERIFICA** del contenuto di comunicazioni, informazioni, atti, richieste, documenti e dichiarazioni il quale nella sua interezza, in ogni sua parte e in ciascun dato deve risultare assolutamente veritiero, corretto e completo

- **VERIFICA** che nell'effettivo espletamento delle attività di cui sopra sia riposta massima cura e attenzione;

7) i contratti con la Pubblica Amministrazione debbano essere firmati esclusivamente da soggetti dotati dei necessari poteri di firma;

8) la Società effettui qualsiasi movimentazione di denaro (in entrata e in uscita) solo mediante mezzi tracciabili di pagamento;

9) con riferimento alla gestione delle verifiche e delle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione siano disposte attività quali:

- verificare che, durante ispezioni e verifiche da parte della Autorità Pubbliche di Vigilanza e di ogni altro ente pubblico, partecipino i soggetti a ciò espressamente delegati (laddove possibile in numero non inferiore a due);

- in caso di conflitto di interesse nell'ambito dei rapporti con gli ispettori è fatto obbligo di astenersi dal partecipare a verifiche o ispezioni;

- verificare che informazioni o documentazioni fornite nel corso di verifiche e ispezioni siano veritiere, complete e corrette.

PROTOCOLLO REATI SOCIETARI

I Reati contemplati nell'art. 25 ter del Decreto sono:

False comunicazioni sociali (art. 2621, cod. civ.) e false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, cod. civ.)

I reati si configurano allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nell'intento di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongono consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

L'elemento che distingue le due ipotesi di reato è costituito esclusivamente dall'eventuale quotazione della Società che espone i bilanci falsi. L'ipotesi di reato prevista dall'art. 2622 cod. civ., infatti, (punita con pene più severe) è integrata solo qualora la Società che si rende responsabile delle false comunicazioni sociali emetta strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi delle fattispecie criminose all'esame:

- le informazioni false o omesse devono riguardare esclusivamente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero e non valutazioni di ordine contabile;
- la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi;
- la condotta deve essere realizzata con l'intenzione di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le condotte devono risultare concretamente idonee ad indurre in errore i terzi, non assumendo più alcuna rilevanza, ai fini dell'integrazione dei reati, l'effettivo danno subito dalla Società, dai creditori o dai terzi.
- Entrambe le ipotesi di reato sono procedibili d'ufficio (salvo il caso di piccole società non assoggettabili a fallimento).

Soggetti attivi delle due ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci ed i liquidatori.

La legge n. 69 del 2015 ha introdotto, all'art. 2621-*bis* cod. civ., due ipotesi speciali, a favore del reo, che prevedono una pena più attenuata. In particolare, il primo comma prevede un'attenuazione della pena per le falsità commesse qualora il fatto risulti di lieve entità tenuto conto sia della natura e dimensioni della società che delle modalità o degli effetti della condotta; il secondo comma introduce una presunzione assoluta di lievità quando i fatti siano commessi in relazione a società non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.

Falso in prospetto (art. 173 bis T.U.F.)

La norma sanziona la condotta di chi, allo scopo di conseguire per sé o per altri un giusto profitto, espone false informazioni od occulta dati o notizie nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di strumenti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto ed in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari.

Impedito controllo (art. 2625, cod. civ.)

Il reato si configura allorché si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione, legalmente attribuite ai soci o ad organi sociali, cagionandone un danno a questi ultimi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La condotta può essere integrata mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri idonei artifici. Nell'ipotesi in cui non si sia cagionato un danno ai soci, l'illecito ha natura amministrativa e non costituisce reato.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626, cod. civ.)

Il reato si configura allorché si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione, istigazione o ausilio rispetto la condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627, cod. civ.)

La norma punisce la condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite da utili, che non possono per legge essere distribuite.

Il secondo comma della norma prevede che la restituzione degli utili percepiti, o la ricostituzione delle riserve indisponibili, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato. Va precisato, tuttavia, che ai sensi dell'art. 8 del Decreto la responsabilità dell'ente permane anche se il risarcimento ha estinto il reato in capo alle persone fisiche autrici dell'illecito.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. I soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione, istigazione o ausilio rispetto la condotta illecita degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628, cod. civ.)

Il reato si configura allorché si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o della controllante, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Il terzo comma della norma prevede che nel caso in cui il capitale o le riserve siano ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio, in relazione al quale è stata realizzata la condotta, il reato è estinto. Va precisato, tuttavia, che ai sensi dell'art. 8 del Decreto la responsabilità dell'ente permane anche se il risarcimento ha estinto il reato in capo alle persone fisiche autrici dell'illecito.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Da ultimo, risulta necessario specificare che in relazione al reato in analisi possa configurarsi una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazioni dei primi.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)

La norma punisce la condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Il reato è perseguibile a querela della parte lesa, e si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio. Va precisato, tuttavia, che ai sensi dell'art. 8 del Decreto la responsabilità dell'Ente permane anche se il risarcimento ha estinto il reato in capo alle persone fisiche autrici del reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629-bis cod. civ.)

Il reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, cod. civ., da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi dell'art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, comma primo, c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)

Il reato si configura allorquando si proceda alla:

- formazione o aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti;
- sopravvalutazione del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

La norma tende a punire, in sostanza, le valutazioni effettuate oltre ogni ragionevole limite, sia in relazione alla natura dei beni valutati, sia in relazione all'applicazione dei criteri di valutazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Aggiotaggio (art. 2637, cod. civ.)

Il reato si configura allorquando si proceda alla diffusione di notizie false ovvero alla realizzazione di operazioni simulate o ad altri artifici, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. La condotta deve avere ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato. Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

Corruzione tra privati, Istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis, cod. civ.)

La realizzazione del reato di corruzione tra privati si verifica ogni qualvolta un soggetto privato:

- offre
- promette
- corrisponde

personalmente o mediante intermediario da lui commissionato, un'utilità ad altri (colleghi o soggetti appartenenti ad enti differenti), i quali - in cambio di quanto offerto, promesso o conferito - compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Anche la sola promessa rappresenta un'azione corruttiva, non avendo alcuna rilevanza se:

- la promessa avanzata dal privato non sia da lui mantenuta
- la promessa avanzata dal privato sia rifiutata dal soggetto a cui è destinata
- la promessa avanzata dal privato sia falsamente accettata dal destinatario, perché in realtà questo ha intenzione di denunciare l'accaduto.

L'utilità offerta, promessa o conferita nei confronti del privato, può assumere diverse forme:

- può consistere in un'utilità materiale (denaro o regali di ingente valore)
- può consistere in un beneficio non patrimoniale che abbia valore per il privato o un terzo a lui vicino (a titolo esemplificativo, l'assunzione lavorativa presso la società di appartenenza del corruttore o presso altro ente, la promozione professionale, il pagamento di viaggi cene e spese annesse).

**RESPONSABILI DEL PROCESSO POTENZIALMENTE COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ AL CUI
ESPLETAMENTO È CONNESSO IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI QUI PRESI IN
CONSIDERAZIONE**

- Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato
- Collegio Sindacale
- Amministrazione (AMM)
- Direzione (DIR)
- Addetto commerciale
- Addetto Ricerca e Selezione (ARS)

ATTIVITA' SENSIBILI

Le attività c.d. "sensibili", ovvero quelle attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati presi in considerazione nel presente protocollo sono:

- predisposizione dei bilanci di esercizio, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione)
- predisposizione della documentazione
- gestione delle operazioni societarie con impatto sul capitale sociale e delle operazioni straordinarie (distribuzione di riserve, riduzioni del capitale sociale, fusioni, scissioni, conferimenti, che possono portare a variazioni del capitale sociale)
- gestione dei rapporti con Autorità pubbliche di controllo ed Autorità di Vigilanza di settore in occasione di verifiche e controlli e la predisposizione di documentazione a supporto dei controlli stessi
- fatturazione (in quanto attività strumentale alla realizzazione di processi quali emissione e registrazione di fatture attive o passive con modalità idonea a: (i) alterare i dati destinati a confluire nel bilancio, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali richieste dalla legge; (ii) indurre in errore i destinatari delle informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società; (iii) generare riserve occulte o fondi "neri")
- assunzione di deliberazioni o determinazioni relative alla gestione e amministrazione della Società
- tenuta libri sociali
- selezione dei lavoratori
- stipulazione contrattuale

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati (le quali prevalgono sulle policies definite dalla Società, laddove eventualmente in contrasto), nello svolgimento dei processi sensibili così come identificati al precedente paragrafo, al fine di evitare di realizzare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui al presente protocollo:

In particolare, è fatto **divieto** di:

- 1) rappresentare o trasmettere dei dati falsi, o comunque non rispondenti alla realtà, per l'elaborazione e la predisposizione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- 2) illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- 3) realizzare attività o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele", anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale;
- 4) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando a essi un danno;
- 5) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, mediante:
 - ✓ attribuzione di azioni e quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale
 - ✓ sottoscrizione reciproca di azioni o quote
 - ✓ sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti
 - ✓ sopravvalutazione del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
- 6) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- 7) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- 8) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, realizzando atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- 9) realizzare comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento

dell'attività di controllo da parte del Collegio Sindacale o comunque di organi preposti alla vigilanza;

- 10) omettere di effettuare le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta la Società, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa o specificamente richiesti dalle stesse Autorità;
- 11) esporre, nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti al vero, od occultare fatti, relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- 12) realizzare qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- 13) promettere o effettuare (direttamente o tramite terzi) erogazioni in denaro, utilità di qualsiasi natura a favore di qualsiasi soggetto (oppure a favore di soggetti di cui sia noto il legame con i medesimi a titolo esemplificativo: coniugi, figli, genitori o fratelli e sorelle) al fine di ottenere indebiti vantaggi a beneficio della Società (risultanti da azioni od omissioni);
- 14) accordare o effettuare (direttamente o tramite terzi) regalie eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia e non di modico valore a favore di qualsiasi soggetto (oppure a favore di soggetti di cui sia noto il legame con i medesimi a titolo esemplificativo: coniugi, figli, genitori o fratelli e sorelle);
- 15) considerare o proporre opportunità di impiego presso la Società (oppure soggetti di cui sia noto il legame con i medesimi a titolo esemplificativo: coniugi, figli, genitori o fratelli e sorelle), al fine di indurre gli stessi a garantire un indebito vantaggio alla Società;
- 16) accettare (direttamente o tramite terzi) erogazioni in denaro, utilità di qualsiasi natura a da parte di di qualsiasi soggetto (oppure a favore di soggetti di cui sia noto il legame con i medesimi a titolo esemplificativo: coniugi, figli, genitori o fratelli e sorelle) al fine di ottenere indebiti vantaggi a beneficio della Società (risultanti da azioni od omissioni);
- 17) accettare (direttamente o tramite terzi) regalie eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia e non di modico valore a favore di qualsiasi soggetto (oppure a favore di soggetti di cui sia noto il legame con i medesimi a titolo esemplificativo: coniugi, figli, genitori o fratelli e sorelle);

18) selezionare i profili professionali da proporre alla clientela sulla base di scelte discrezionali (in violazione dell'iter di ricerca e selezione previsto dalle procedure aziendali).

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

In particolare, al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione dei reati contemplati dal presente Protocollo è **opportuno** che:

- 1) sia tenuto un comportamento corretto e trasparente e in buona fede, nel rispetto della normativa vigente, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- 2) tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione dei bilanci e degli altri documenti contabili della Società siano chiari, completi e rappresentino in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- 3) la Società definisca con chiarezza e completezza i dati e le informazioni che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- 4) i dati e le informazioni siano presentati alla funzione responsabile, ove possibile, con modalità tramite cui resti traccia dei vari passaggi e siano identificabili i soggetti che hanno operato;
- 5) sia previsto l'obbligo per chi fornisce informazioni alle unità gerarchicamente sovraordinate di mettere a disposizione, ove richiesto, i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, al fine di consentire la verificabilità delle stesse;
- 6) i responsabili delle diverse funzioni aziendali forniscano alla funzione amministrativa le informazioni loro richieste in modo tempestivo e appurando la completezza e la veridicità delle informazioni, o individuando, qualora necessario, i soggetti che possano confermare la completezza e la veridicità delle informazioni;
- 7) siano verificate le transazioni in bilancio per evitare duplicazioni o transazioni inaccurate;
- 8) sia prevista la definizione di specifici indicatori di rischio (quali ad esempio rettifiche manuali di conti alimentati normalmente in automatico, pagamenti superiori a determinate soglie) per individuare ed all'occorrenza investigare particolari situazioni contabili;
- 9) sia verificata la completezza ed accuratezza delle registrazioni effettuate;

- 10) sia effettuato lo svolgimento del piano dei conti in modo razionale e coerente alla realtà aziendale e che consente la rappresentazione contabile di tutti i fatti aziendali;
- 11) sia disposta un'archiviazione e conservazione idonea dei registri, libri obbligatori, fatture, contratti e altri documenti a supporto;
- 12) eventuali significative modifiche ai criteri di contabilizzazione siano adeguatamente autorizzate secondo le procedure aziendali e le deleghe interne;
- 13) siano osservate le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale;
- 14) sia previsto l'obbligo di astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;
- 15) sia agevolata ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge;
- 16) si astenga dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette o fuorvianti, idonee a provocare l'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- 17) siano gestite con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità, ivi incluse quelle di Vigilanza;
- 18) sia effettuata con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non ostacolando l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- 19) sia tenuto un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione;
- 20) si operi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché secondo la corretta pratica commerciale e le procedure aziendali in essere, in ogni attività o gara in cui è coinvolta un ente pubblico;
- 21) sia conferita, previa autorizzazione dei soggetti provvisti di apposita delega al riguardo, incarichi a collaboratori esterni e consulenti, per singole attività e singole mansioni, verificando la relativa attività svolta e formalizzando e documentando, per quanto possibile, le motivazioni della scelta del collaboratore o del consulente (anche in considerazione del tipo di attività affidata) e le considerazioni sul compenso applicato (coerenza e congruità);

- 22) i pagamenti siano gestiti esclusivamente mediante mezzi tracciabili (non prevedendo in alcun modo il ricorso a denaro contante);
- 23) durante ispezioni e verifiche da parte della Autorità Pubbliche di Vigilanza e di ogni altro ente pubblico, partecipino i soggetti a ciò espressamente delegati (in numero non inferiore a due);

PROTOCOLLO
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI
SOGGIORNO È IRREGOLARE

I Reati contemplati nell'art. 25 duodecies del Decreto sono:

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, d.lgs. 286/1998)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato.

L'art. 22, comma 12 bis del d.lgs. 286/1998 prevede un aumento delle pene da un terzo alla metà qualora ricorrano le seguenti ipotesi:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis c.p. (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5, d.lgs. 286/1998).

Tali ipotesi di reato sono tese ad incriminare il fenomeno del traffico di migranti, che si configura nei casi in cui vengano compiuti atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del T.U. 286/1998 o, in ogni caso, diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente al fine di trarre profitto anche indiretto.

In particolare, l'art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, punisce colui che «...*promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente*».

L'art. 12, comma 5, punisce colui che «*al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma [dell'art. 12], favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme*» previste dal Testo Unico medesimo.

RESPONSABILI DEL PROCESSO POTENZIALMENTE COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ AL CUI ESPLETAMENTO È CONNESSO IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI QUI PRESI IN CONSIDERAZIONE

- Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato
- Collegio sindacale
- Amministrazione (AMM)
- Direzione (DIR)

ATTIVITA' SENSIBILI

Le attività c.d. "sensibili", ovvero quelle attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati presi in considerazione nel presente protocollo sono:

- gestione del processo di selezione e assunzione dei lavoratori
- gestione delle risorse umane
- [gestione dei rapporti con la clientela]
- gestione dei rapporti con i lavoratori
- stipulazione contrattuale
- erogazione del servizio
- pianificazione della realizzazione del servizio

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati (le quali prevalgono sulle policies definite dalla Società, laddove eventualmente in contrasto), nello svolgimento dei processi sensibili così come identificati al precedente paragrafo, al fine di evitare, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui al presente protocollo:

In particolare, è fatto **divieto** di:

- 1) assumere personale non rispettando la normativa vigente (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, età anagrafica, etc.);
- 2) assumere o impiegare lavoratori se non abbiano compiuto i 16 anni di età assolto l'obbligo d'istruzione;
- 3) assumere o impiegare lavoratori stranieri privi di permessi di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto – e per il quale non si sia richiesto il rinnovo – revocato o annullato;
- 4) erogare servizi nei confronti di clienti che sono coinvolti in attività di sfruttamento del lavoro minorile, procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti o la tratta degli schiavi o in qualsiasi casistica che possa violare gli obblighi di legge in tema di lavoro, condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o di associazione e rappresentanza;
- 5) assumere dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale;
- 6) compiere attività volte a favorire la permanenza illecita dello straniero nel territorio italiano.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

In particolare, al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione dei reati contemplati dal presente Protocollo è opportuno che:

- 1) siano rispettate integralmente tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di gestione del rapporto di lavoro,
- 2) sia assicurato il rispetto delle norme sull'immigrazione e il permesso di lavoro e di tutte le disposizioni ed accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale;
- 3) al fine della stipulazione contrattuale sia disposta la verifica circa la regolarità e validità della documentazione fornita dal lavoratore (a titolo esemplificativo: Carta d'identità, certificazione attestante la residenza, se diversa da quella indicata nella Carta d'identità e il domicilio fiscale se diverso dalla residenza; Passaporto; Codice fiscale (Tessera Sanitaria) e Permesso di soggiorno.

**PROTOCOLLO REATI IN MATERIA DI RISCHIO
E SICUREZZA SUL LAVORO**

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 septies del Decreto, per maggiore chiarezza, i reati sono raggruppati a seconda della fonte normativa di riferimento

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto. La pena è aumentata se:

- il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria.

Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Se i fatti sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è aumentata.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

RESPONSABILI DEL PROCESSO POTENZIALMENTE COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ AL CUI ESPLETAMENTO È CONNESSO IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI QUI PRESI IN CONSIDERAZIONE

- Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato
- Collegio sindacale
- Amministrazione (AMM)
- Direzione (DIR)

ATTIVITA' SENSIBILI

Le attività c.d. "sensibili", ovvero quelle attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati presi in considerazione nel presente protocollo sono:

- gestione delle risorse umane
- gestione dei rapporti con la clientela
- gestione dei rapporti con i lavoratori
- gestione di adempimenti in tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- stipulazione contrattuale

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati (le quali prevalgono sulle policies definite dalla Società, laddove eventualmente in contrasto), nello svolgimento dei processi sensibili così come identificati al precedente paragrafo, al fine di evitare, di realizzare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui al presente protocollo:

In particolare, è fatto **divieto** di:

- violare la normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'articolo del Decreto in esame;
- adottare comportamenti imprudenti rispetto alla salvaguardia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

SOGGETTI DIPENDENTI CHE SVOLGONO LE PROPRIE MANSIONI ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

In particolare, al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione dei reati contemplati dal presente Protocollo è **opportuno** che la Società:

- 1) rispetti, nei contenuti e nei principi, le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene;
- 2) metta a disposizione tutte le risorse materiali, finanziarie e strumentali necessarie per fornire condizioni di lavoro sicure e salubri e consentirne il costante miglioramento;
- 3) al fine di ridurre il rischio di insorgenza di infortuni, lesioni o danni, considerate le attività aziendali espletate; gli ambienti di lavoro e le prassi operative:

(i) compia la valutazione e l'individuazione dei rischi per la salute la sicurezza in cui potenzialmente

- lavoratori

e

- terzi che si trovino legittimamente all'interno della Società (a titolo esemplificativo l'ipotesi in cui i clienti si recano presso la Società in ragione degli appuntamenti fissati con l'Addetto Commerciale per fornire le informazioni necessarie sulle figure professionali a cui sono interessati)

possano incorrere;

(ii) al fine di individuare le priorità d'intervento disponga una graduazione dei rischi per la salute e la sicurezza di cui sopra, sulla base di elementi quali:

- frequenza di manifestazione del pericolo;
- esperienza aziendale sulla manifestazione del singolo rischio
- coerenza tra procedure lavorative e obiettivi di prevenzione

(iii) sulla scorta degli esiti delle attività di cui al paragrafo (i) e (ii) individui idonee misure di prevenzione e protezione;

4) fornisca ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza;

5) disponga la programmazione dell'iter formativo dei nuovi lavoratori entro massimo 60 giorni dopo l'assunzione;

6) formi i lavoratori ad intervenire in condizioni anomale e di emergenza così da minimizzare le eventuali conseguenze per la salute e la sicurezza dei medesimi.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

1) Nell'ipotesi in cui la modalità contrattuale scelta per l'erogazione del servizio di fornitura delle risorse consista nel contratto di somministrazione tra la Società e il cliente (c.d. azienda utilizzatrice), la Società:

- qualora decida di demandare contrattualmente all'azienda utilizzatrice l'espletamento delle attività formative e informative previste dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza nei confronti del lavoratore (dipendente della Società, c.d. lavoratore somministrato) è opportuno che:

a) verifichi mediante la previsione di forme di reportistica compilate dal lavoratore somministrato se lo stesso sia stato reso edotto delle informazioni necessarie e abbia ricevuto appropriata formazione in materia di salute e sicurezza da parte dell'azienda utilizzatrice (conservando traccia della reportistica ricevuta);

b) nel caso in cui le verifiche di cui al punto a) diano esito negativo, solleciti l'azienda utilizzatrice ad espletare le attività formative e informative in materia di salute e sicurezza nei confronti del lavoratore somministrato;

c) nel caso in cui nonostante la sollecitazione di cui al punto b) l'azienda utilizzatrice risulti ancora inadempiente si provveda a risolvere il contratto con l'azienda utilizzatrice.

- qualora decida di provvedere lei stessa all'espletamento delle attività formative e informative previste dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza nei confronti del lavoratore dipendente (c.d. lavoratore somministrato) è opportuno che le funzioni aziendali competenti verifichino che il lavoratore somministrato sia stato reso edotto delle informazioni e abbia conseguito la formazione adeguata per svolgere l'attività oggetto del contratto di somministrazione.

2) Nell'ipotesi in cui la modalità contrattuale scelta per l'erogazione del servizio di fornitura delle risorse consista nel contratto di somministrazione tra il cliente (c.d. azienda utilizzatrice) e la Società, al fine di garantire una adeguata informazione al lavoratore dipendente che fornirà servizio presso l'azienda utilizzatrice in materia di salute e sicurezza è opportuno che la Società:

- a) richieda la compilazione da parte dell'azienda utilizzatrice del Modello di informazione sui rischi per l'integrità e la salute dei lavoratori e delle misure di prevenzione adottate (allegato del contratto di somministrazione che costituisce parte integrante dello stesso);
- b) all'atto della stipula del contratto di assunzione con il lavoratore dipendente che fornirà servizio presso l'azienda utilizzatrice, consegni a quest'ultimo il Modello di cui alla lettera a) (debitamente compilato dall'azienda utilizzatrice) richiedendo di effettuarne la sottoscrizione che costituirà parte integrante del contratto di assunzione.

Giova ricordare che la Società non è in alcun modo responsabile dell'errata o incompleta compilazione da parte dell'azienda utilizzatrice del Modello di cui al punto a).

3) Sul presupposto che la Società non è soggetta ad un'assunzione di responsabilità nel merito tecnico della valutazione dei rischi da parte dell'azienda utilizzatrice, al fine di meglio presidiare i rischi di realizzazione di eventi dannosi per la salute e sicurezza del lavoratore somministrato compia la verifica dell'effettiva predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dell'azienda utilizzatrice richiedendo alla medesima di effettuare attività quali:

(i) l'esibizione di copia del frontespizio del Documento di Valutazione dei rischi, recante le firme di tutte le maestranze coinvolte nella sicurezza (Datore di Lavoro, RSPP, Medico competente e RLS);

o in via alternativa

(ii) l'esibizione della copia parziale o del capitolo del Documento di Valutazione dei rischi indicante i rischi per la salute e sicurezza riferiti alla mansione da espletare da parte dei lavoratori somministrati nonché i rischi riguardanti la sua sfera di competenza e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate.

**PROTOCOLLO REATI CONTRO LA
PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

I Reati contemplati nell'art. 25 quinquies del Decreto sono:

- Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, comma 2, c.p.)
- Pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-ter, comma 3 e 4 c.p.)
- Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600- quater c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600- bis, comma 1, c.p.)
- Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, comma 1 e 2, c.p.)
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603- bis c.p.)

In relazione agli artt. di cui sopra, si riporta di seguito la sintetica descrizione della fattispecie di reato ex art. 603-bis c.p. che, tenuto conto dell'assetto organizzativo ed operativo della Società e sulla base dell'analisi di valutazione dell'entità del rischio, è stata ritenuta la sola applicabile alla Società.

L'art. 603 bis c.p. punisce la condotta di colui il quale

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

In riferimento al reato di cui all'art. 603 bis c.p.

- 1) le attività c.d. "sensibili", ovvero quelle attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione del reato preso in considerazione sono:
 - l'erogazione del servizio
 - pianificazione dell'erogazione del servizio
- 2) I responsabili del processo potenzialmente coinvolti nelle attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione del reato qui preso in considerazione sono:

- Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato
- Collegio sindacale
- Amministrazione (AMM)
- Direzione (DIR)

3) Al fine di evitare di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 603-bis c.p., **è opportuno che la Società** nell'ipotesi in cui la modalità dell'erogazione del servizio di fornitura delle risorse concordata con il cliente consista nel contratto di somministrazione, durante la prestazione del servizio del lavoratore dipendente della Società (c.d. lavoratore somministrato) presso il cliente (c.d. "azienda utilizzatrice"):

- disponga la previsione di un canale informativo di immediata comunicazione o di forma di reportistica mediante cui i lavoratori somministrati possano segnalare:

a) la presenza di difformità:

- tra la mansione effettivamente svolta e quella per cui è stata richiesta la somministrazione;
- tra l'orario di lavoro effettivamente eseguito e quello per cui è stata richiesta la somministrazione;
- tra il riposo settimanale e le ferie di cui effettivamente gode e quelle spettanti per legge.

b) sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

c) sottoposizione a condizioni di lavoro (o eventuali situazioni alloggiative) degradanti.

SI INVITANO E SOLLECITANO I DESTINATARI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO A PRENDERE VISIONE DEI TUTTI I PROTOCOLLI I CUI CONTENUTI POSSONO ASSUMERE RILEVANZA ANCHE PER TIPOLOGIE DI REATO DIFFERENTI O ULTERIORI RISPETTO A QUELLE ESPRESSAMENTE CONTEMPLATE.

SI PRECISA CHE QUALSIASI POLICY, PROTOCOLLO O PROCEDURA ADOTTATA DALLA SOCIETA' VOLTO A DISCIPLINARE LE PRATICHE OPERATIVE DA SEGUIRE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI È PARTE INTEGRANTE ED ESSENZIALE DEL PRESENTE MODELLO